



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 002

del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.). Modifiche al regolamento.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
BALDESSARI Alberto			GELMI Arcadio		
CANALIA Luisa			LARCHER Fabrizio		
CARBONARI Erich			MOLTENI Davide		
CUEL Giada			OBERBIZER Oscar		
CUEL Ivano			PLOTEGHER Alcide		
DALPRA' Paolo			RECH Michael		
DEMOZZI Flavio			TAMANINI Milena		
FAIT Tommaso	X		TEZZELE Marcello		
FORRER Walter			TOLLER Maurizio		

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Canalia Luisa

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Modifiche al regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale);
- Con propria deliberazione n. 2 di data 19 marzo 2015, modificata con deliberazione n. 20 di data 30.04.2015 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina di dettaglio dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;

Rilevato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000:

- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti– relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio– purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 che prevede: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.”*;

Vista la L. P. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone alcune modifiche della L.P. 14/2014 e tra l'altro:

- la corretta definizione di fabbricati destinati ed utilizzati dalle scuole paritarie nonché la– fissazione dell'aliquota allo 0,2 %, con possibilità per il Comune di diminuzione fino all'azzeramenti;
- l'azzeramento delle aliquote per abitazioni principali ad esclusione delle categorie A1 — A8 – A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35%;
- il rimborso d'ufficio per aree soggette ad esproprio con distinzione tra i casi di permanenza del vincolo espropriativo per più di un decennio ed i casi con vincolo espropriativo trasformato in inedificabilità dell'area entro il decennio medesimo;
- l'aliquota dello 0,55 %, fissata per fabbricati appartenenti alle categorie catastali A10,– D2, C1, C3;

Ricordato che la norma provinciale 14/2014, come modificata dalla L.P.21/2015 di cui sopra, **conferma o aggiunge per legge alcune condizioni agevolative** quali:

- a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
- b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come “cooperativa sociale” ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all’articolo 7 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle “cooperative sociali” che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie.

Ricordato che la norma provinciale **consente inoltre al Comune di applicare discrezionalmente le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:**

- a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- b) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che l'attuale Regolamento prevede l'assimilazione per la fattispecie di cui al punto a), mentre per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti o affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista un'aliquota agevolata;

Ritenuto di confermare la previsione di un'aliquota agevolata, in ordine alla fattispecie di cui al punto b - comodati gratuiti a parenti ed affini limitatamente al primo grado, così come consentito dall'art. 8 comma 2 – lettera e) della L.P. 14/2014.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;

Ritenuto di adeguare il vigente Regolamento IMIS alle modifiche normative ed alle facoltà sopra descritte;

Considerato che a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Rilevato pertanto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;

Osservato inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con separato provvedimento verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili.

Ravvisata pertanto la necessità di adottare il presente provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso in data 18.02.2016 da parte del rag. Silvano Barbetti;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Vista la L. P. 30 dicembre 2015 n. 21;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (I.M.I.S.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19.03.2015, relative ai seguenti articoli:

- Art. 4 comma 1, viene aggiunto al termine della frase il seguente testo: Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 comma 1 della legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento.;
- Art. 4, viene aggiunto il seguente comma 3: Per il solo periodo d'imposta 2016, si applica l'esenzione di cui all'articolo 7 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter.;
- Art. 5 comma 4, viene aggiunto al termine della lettera a) il seguente testo: ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
- Viene inserito il seguente articolo 5 bis – Aliquote agevolate:
 1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
 - a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 (per il periodo d'imposta 2016);
 - c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.
- Art. 12, comma 2, viene riformulato come segue:
 2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge

provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi del precedente articolo 11, avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale dello strumento urbanistico che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.;

- Art. 12, comma 3, al termine della frase viene aggiunto: ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'art. 12 bis.;
- Art. 12, comma 4, al termine della frase viene aggiunto: escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 10.;
- Art. 12, viene aggiunto il seguente comma 10: Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
- Viene inserito il seguente articolo 12 bis – Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità - :
 1. Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a. a seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b. a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
 2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
 3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente.
 4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

Di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al precedente capoverso entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016;

Di dare atto che, a norma della L.P. 14/2014 art.12, comma 3, lettera d), ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Di dare atto inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del

termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Folgaria;

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Luisa Canalia

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 01.03.2016 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì, 01.03.2016

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01.03.2016

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -